

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE - CIG 7279719628****Art. 1 – Oggetto**

L'appalto ha per oggetto la fornitura, con carattere di somministrazione, di gasolio ad uso autotrazione costituente il fabbisogno di Atap S.p.A. per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018. In caso di decorrenza posticipata rispetto alla data sopra indicata, il contratto avrà comunque la durata di un anno ad iniziare dalla data di avvio del servizio. Il presente capitolato fissa le condizioni e le clausole disciplinanti l'appalto stesso per tutta la durata.

Eventuali deroghe saranno ammesse solo in presenza di fatti sopravvenuti ed in ogni caso con il consenso delle due parti contraenti.

Sono fatte salve le deroghe concernenti la tutela degli interessi pubblici.

**Art. 2 – Durata, luoghi di consegna e caratteristiche dei prodotti**

Il gasolio ad uso autotrazione dovrà essere conforme, quanto a composizione e caratteristiche, alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione in materia e alle norme UNI-EN 590/ultima edizione, nonché alle disposizioni di legge in materia di contenimento delle emissioni inquinanti come previsto dalla Direttiva Comunitaria 2003/17/CE o successive.

In ogni caso il gasolio dovrà rispettare i parametri dell'allegato A.

Il gasolio del tipo a "basse temperature" dovrà essere conforme alle norme EN 228-589-590 con un punto di congelamento non inferiore a -21°C, punto di scorrimento non inferiore a -7°C, valore del parametro CFPP (filtrabilità a freddo) non inferiore a -12°C, commercialmente definito "gasolio artico".

La rispondenza del gasolio ad eventuali norme europee non esime la ditta assegnataria dal rispetto delle caratteristiche fissate dalla tabella riportata in allegato A e/o da quelle eventualmente fissate dalla Società.

Resta salvo in ogni caso l'onere da parte della ditta assegnataria, senza alcun compenso aggiuntivo, di adeguare il prodotto alle eventuali prescrizioni modificative che venissero introdotte da provvedimenti di carattere legislativo, qualora detti provvedimenti trovassero applicazione nel periodo di vigenza del contratto di fornitura.

La quantità di gasolio oggetto della somministrazione è di 3.150.000 (tremilionicinquantamila/00) litri +/- 5% a valere per il periodo che va dal 01.01.2018 al 31.12.2018. In caso di decorrenza posticipata rispetto alla data sopra indicata il contratto avrà comunque la durata di un anno ad iniziare dalla data di avvio del servizio.

Il valore del contratto è stimato in base a un quantitativo presunto di fornitura, moltiplicato per il prezzo industriale medio del gasolio auto nei primi nove mesi del 2017, ricavato dalla relativa tabella pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico, accisa compresa, IVA esclusa.

Le forniture dovranno essere consegnate agli impianti di ATAP S.p.A. esclusivamente mediante autobotte dotata di contatore volumetrico.

**Luogo di consegna – quantità – periodicità – capacità impianti:**

- a) Via Prasecco, n. 58 – Pordenone (PN) – Telefono 0434/538606  
Quantità di consegna: circa 36.000 (trentaseimila) litri  
Periodicità: ogni 5/6 (cinque/sei) giorni circa  
Capacità di Impianto: 2x50.000 litri e 1x15.000=115.000 (centoquindicimila) litri complessivi  
Orario consegna: Lunedì-Venerdì (esclusi festivi) dalle 8.30 alle 12.30.
- b) Via Ponte Roitero, n. 2/4 – Spilimbergo (PN) – Telefono 0427/50930  
Quantità di consegna: circa 29.000 (ventinovemila) litri  
Periodicità: ogni 20 (venti) giorni e/o a chiamata  
Capacità di Impianto: 3x15.000 litri=45.000 (quarantacinquemila) litri complessivi  
Orario consegna: Lunedì-Venerdì (esclusi festivi) dalle 8.30 alle 12.30.

**Consegne:** vedi art. 5 del Capitolato Speciale

**Tempo di preavviso per la fornitura:** 48 (quarantotto) ore mezzo fax o altro mezzo concordato tra le parti.

**Penale per mancato rispetto dei tempi di fornitura/consegna:** euro 600,00 (seicento/00) per ciascun giorno di ritardo per ciascuna fornitura/consegna.

**Forma di pagamento:** vedi art. 12 del Capitolato Speciale.

**Analisi chimico/fisiche e microbiologiche:** la ditta appaltante potrà richiedere, oltre alle analisi chimico/fisiche, delle analisi microbiologiche finalizzate alla valutazione della presenza di microorganismi, con particolare riferimento agli utilizzatori di idrocarburi. Tali analisi dovranno essere condotte mediante l'applicazione del metodo IP385/95 e non dovranno superare il limite di 900 UFC/litro, pena l'applicazione di quanto previsto all'art. 5 del Capitolato Speciale.

Qualora accertato che il prodotto consegnato non corrisponde alle norme vigenti, Atap SpA si riserva di chiedere il riconoscimento dei danni subiti.

### **Art. 3 – Cauzione provvisoria**

La ditta concorrente dovrà produrre, contestualmente all'offerta, una cauzione provvisoria per l'importo indicato nella lettera di invito.

Qualora il concorrente produca copia della certificazione del sistema di qualità, l'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è ridotto del 50% (cinquanta per cento). La cauzione provvisoria dovrà essere prestata nelle modalità e nelle forme prescritte dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Unitamente alla comunicazione dell'esito della gara, la cauzione provvisoria verrà restituita a tutti gli offerenti diversi dall'impresa aggiudicataria. La cauzione provvisoria di quest'ultima resterà vincolata fino alla produzione della cauzione definitiva, resa in conformità al presente capitolato.

### **Art. 4 – Cauzione definitiva**

La ditta assegnataria della fornitura dovrà costituire, entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo, d'importo pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo presunto della fornitura.

Qualora il concorrente produca copia della certificazione del sistema qualità, l'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 103, comma 1 e dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è ridotto del 50% (cinquanta per cento).

Tale deposito cauzionale viene costituito a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'assunzione della fornitura e/o per l'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che dovessero eventualmente essere sostenute dalla Società durante la fornitura per fatti addebitabili alla ditta assegnataria, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura ed in ogni caso in aggiunta alla penale prevista all'art. 2.

Resta salvo per la ditta appaltante l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La ditta assegnataria sarà obbligata a reintegrare il deposito cauzionale nel caso in cui l'impresa appaltante dovesse avvalersi, in tutto o in parte, di esso durante l'esecuzione del contratto. L'integrazione della cauzione dovrà avvenire entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

Nel caso la ditta assegnataria non provveda tempestivamente alla reintegrazione della cauzione, la stessa potrà essere reintegrata d'ufficio a spese della società appaltante, prelevandone l'importo dal saldo o dagli acconti di pagamento delle forniture.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e comunque per almeno tre mesi dopo la scadenza del contratto.

La cauzione in parola potrà essere prestata in uno dei seguenti modi:

- Mediante fideiussione bancaria;
- Mediante polizza assicurativa quietanzata.

In entrambe le ipotesi dovrà espressamente e congiuntamente recare:

- La rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- L'operatività della cauzione entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento e la clausola a "prima o semplice richiesta di Atap SpA e senza eccezioni";
- La rinuncia del fideiussore ad eccepire la prescrizione per l'eventuale decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile, sollevando pertanto la società garantita, Atap SpA, dall'onere di agire nei termini ivi previsti;
- Che in caso di escussione della cauzione o di altre azioni giurisdizionali nei confronti del fideiussore fondate sulla cauzione, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Pordenone;
- Che lo svincolo potrà essere disposto soltanto dalla società garantita, Atap SpA., mediante restituzione dell'originale della cauzione o specifica dichiarazione liberatoria scritta.

#### **Art. 5 – Consegna**

Le consegne saranno effettuate franco cisterne dei depositi indicati nel precedente art. 2 nelle località ivi indicate e nel rispetto degli orari e delle tempistiche d'evasione delle ordinazioni.

Ogni consegna dovrà essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente: il documento di accompagnamento semplificato (DAS) dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, emesso direttamente dalla raffineria di provenienza o dal deposito del fornitore ed intestato all'azienda destinataria.

Le forniture non provenienti direttamente dalla raffineria o dal deposito del fornitore saranno respinte se non preventivamente autorizzate dalla ditta destinataria.

La fornitura dovrà essere effettuata in volume (litri) a mezzo autobotte o autotreno munito di contatore di litri con stampa cartellino; il documento accompagnatorio dovrà precisare anche il peso e la densità del prodotto.

La quantità sarà quella corrispondente al volume ambiente riportato sui documenti di consegna (DAS).

In particolare si dovrà consentire la rilevazione dei seguenti dati:

- quantitativo di gasolio, espresso sia in litri che in chilogrammi;
- la densità del prodotto/il peso specifico e la temperatura di riferimento;
- la specificazione che trattasi di gasolio 10ppm o in base a norme vigenti;
- la specificazione della percentuale massima in volume di biodiesel contenuto nel gasolio.

Nella documentazione resa all'atto della consegna del gasolio, in aggiunta alle predette indicazioni, dovrà essere specificato il tipo di gasolio fornito: che si tratta di gasolio ecologico rispondente a quanto indicato dalla Direttiva Comunitaria 2003/17/CE o successive, o di gasolio autotrazione a "basse temperature" con punto di congelamento non inferiore a -21°C.

La ditta fornitrice dovrà avere cura di far eseguire nel deposito di carico, prima della sigillatura, lo spurgo per i residui o condensa eventualmente presenti all'interno delle cisterne di trasporto.

La ditta assegnataria deve inoltre ritenersi impegnata ad effettuare, su richiesta della Società appaltante ed in casi di emergenza o di straordinaria necessità, consegne anche in orari e giornate diverse da quelle sopra fissate, prefestivi e festivi inclusi, e per qualsiasi quantitativo senza alcuna variazione di prezzo.

La ditta assegnataria assume l'obbligo di effettuare le consegne con regolarità e continuità anche in periodi di difficoltà o di emergenza, garantendo quindi priorità alla Società appaltante in qualsiasi circostanza.

La garanzia suddetta si estende anche alla possibilità di approvvigionarsi presso i distributori stradali di proprietà dell'assegnataria o da questa indicati, con le modalità da concordarsi di volta in volta ed allo stesso prezzo di aggiudicazione.

Qualora la consegna non sia effettuata dalla ditta assegnataria della fornitura, nella bolla di consegna dovrà essere indicata la marca di gasolio unitamente alla raffineria o al deposito di provenienza.

La Società appaltante avrà la facoltà di chiedere dimostrazione dei dati indicati nella bolla di consegna. In caso di discordanza ripetuta due volte, la società appaltante può richiedere la risoluzione del contratto di fornitura, con azione di risarcimento del danno.

Nel caso di particolari regolamentazioni emanate dalle competenti Autorità in materia di ripartizione delle disponibilità di prodotti tra i vari utilizzatori finali, non saranno applicate alla ditta assegnataria penali per mancate consegne in conseguenza di tali disposizioni.

Al di fuori di quanto sopra previsto, in caso di mancata consegna da parte della ditta assegnataria, la Società appaltante potrà rifornirsi presso altre imprese, o, se necessario, presso i distributori stradali pubblici, addebitando alla ditta aggiudicataria, oltre alle penali, anche le maggiori spese ed i danni conseguenti.

Il ripetersi per tre volte di mancate consegne darà alla Società appaltante la facoltà di pieno diritto di risolvere il contratto.

La società appaltante si riserva la facoltà, anche in presenza di analisi chimico/fisiche positive del gasolio, di richiedere al fornitore, che sarà obbligato ad attenersi, di cessare le consegne di determinate provenienze, qualora il prodotto consegnato crei inconvenienti o problemi tecnici agli automezzi. Il mancato rispetto della clausola testé citata comporterà la risoluzione del contratto di fornitura.

All'atto di ogni singola consegna, con l'esclusione di quelle effettuate con il contatore volumetrico, si potrà procedere alla pesatura presso la pesa pubblica più vicina. La relativa spesa sarà a carico della ditta assegnataria. A richiesta della Società appaltante, potranno essere effettuate, saltuariamente, delle pesature anche per consegne con contatore volumetrico. In tali casi le relative spese saranno a carico della Società richiedente.

Sarà applicata una penale del 20% (venti per cento) sull'importo di ogni singola fornitura, qualora dovesse accertarsi che i quantitativi consegnati risultano essere inferiori a quelli indicati sui documenti che accompagnano la merce, salvo una tolleranza del 2 per mille. In ogni caso, si procederà al pagamento del quantitativo di prodotto effettivamente scaricato come da lettura contatore volumetrico (correttamente compilato).

Il ripetersi per tre volte di tali inadempienze darà alla Società appaltante la facoltà di pieno diritto di risolvere il contratto, con conseguente risarcimento dei danni.

Nel caso in cui venisse accertato, dalla documentazione prodotta o dai controlli effettuati, che il prodotto consegnato non corrisponde a quanto prescritto dal presente capitolato, la Società appaltante avrà la facoltà di rifiutare lo scarico chiedendone l'immediata sostituzione con prodotto le cui caratteristiche siano conformi alle prescrizioni del capitolato.

Se venisse consentito lo scarico del prodotto, il fornitore incorrerà, per le prime due volte, in una penale pari al 20% (venti per cento) del valore della singola fornitura. Alla terza inadempienza della medesima specie, il contratto potrà essere risolto ad iniziativa della Società appaltante.

In ogni occasione, potranno essere prelevati, all'atto dello scarico, a cura del personale della Società appaltante preposto al controllo della consegna del carburante ed in contraddittorio con il vettore, che sarà preventivamente delegato dalla ditta fornitrice, 3 (tre) campioni del prodotto fornito che, previa applicazione di sigillo e contrassegno, saranno rispettivamente: uno consegnato ad un laboratorio di fiducia della Società appaltante per analisi, l'altro al vettore ed il terzo depositato nei locali della Società stessa.

Per ogni prelievo di campioni sarà redatto un verbale in duplice copia, che sarà sottoscritto, per la ditta fornitrice, dalla stessa persona incaricata della consegna o, in caso di suo rifiuto, da due dipendenti delle rispettive aziende o della Società appaltante, che danno atto del rifiuto. Il verbale sarà altresì sottoscritto dalla persona che lo ha redatto.

La ditta assegnataria si impegna ad accettare, senza alcuna riserva, i risultati delle analisi e dei controlli così effettuati.

I costi delle analisi chimico/fisiche e microbiologiche saranno a carico della Società appaltante.

Qualora dalle analisi risultasse che il prodotto non è rispondente ai requisiti previsti dal capitolato, la ditta fornitrice sarà informata dei risultati e potrà produrre in contraddittorio le proprie analisi.

Se i risultati saranno uguali o daranno comunque degli indici di non conformità al capitolato, essi daranno alla Società appaltante il pieno diritto di risolvere il contratto, con il conseguente risarcimento dei danni eventualmente prodotti nei confronti dei depositi e degli automezzi, come pure delle eventuali conseguenze di legge derivanti da interruzioni di Pubblico Servizio.

Qualora i risultati delle analisi dei primi due campioni siano discordanti, il terzo campione sarà inviato, a spese della ditta fornitrice, presso un laboratorio scelto congiuntamente. Se i risultati di queste ultime analisi risultassero non conformi ai dettati del presente capitolato, varrà quanto esposto precedentemente.

#### **Art. 6 – Divieto di subfornitura**

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5, è vietato alla ditta assegnataria il subappalto o la cessione, anche parziale, della fornitura senza specifica autorizzazione del committente. Per le Società petrolifere dotate di proprio marchio e di dimensioni multinazionale non viene considerato subappalto la fornitura eseguita in tutto o in parte da imprese appartenenti all'organizzazione ufficiale di vendita della Società stessa, portante i colori del mandante e ad essa legate da contratto di agenzia o di concessione. Copia autentica di detti contratti dovrà essere prodotta in sede di offerta o successivamente, e comunque prima di eventuali consegne. Tali imprese sono autorizzate in deroga a quanto disposto dall'art. 5 all'emissione diretta di tutti i tipi di documentazione.

#### **Art. 7 – Personale**

Per la somministrazione del gasolio, la ditta assegnataria dovrà avvalersi di personale idoneo, tecnicamente e moralmente, di soddisfazione della Società appaltante, la quale ha la facoltà di chiederne la sostituzione. Il rifiuto di sostituire tale personale è causa di risoluzione del contratto per fatto e colpa della ditta assegnataria. Quest'ultima è anche responsabile, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare.

Il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento.

In base alla normativa ADR, la ditta assegnataria dovrà certificare il possesso da parte dei propri trasportatori del patentino ADR che abilita il trasporto di merci pericolose.

Inoltre è obbligata a fornire il nominativo del proprio consulente ADR.

#### **Art. 8 – Obblighi nei confronti dei dipendenti**

Rientra negli obblighi del fornitore ottemperare a tutte le incombenze di natura antinfortunistica, previdenziale, assicurativa e contrattuale, nei confronti del proprio personale dipendente.

#### **Art. 9 – Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro**

La ditta assegnataria, nell'esecuzione della fornitura, dovrà garantire l'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare di quelle contenute nel D.Lgs 81/2008, con specifico riguardo a quanto stabilito dall'art. 26, e comprese quelle che verranno emanate nel corso della validità del contratto, in quanto applicabili.

Gli eventuali oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni tecniche restano ad esclusivo carico del fornitore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di alcun genere nei riguardi della ditta appaltante.

#### **Art. 10 – Responsabilità**

La ditta assegnataria sarà responsabile dei danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza e/o conseguenza delle operazioni di consegna del gasolio.

**Art. 11 – Quantitativi**

I quantitativi di gasolio che in base alle previsioni effettuate dovrebbero costituire il fabbisogno della Società appaltante per il periodo di validità del contratto, sono stati ripartiti tra i vari depositi aziendali. Trattandosi di fornitura con carattere di somministrazione, i quantitativi sono stimati e pertanto alle maggiori o minori quantità effettivamente richieste rispetto alla previsione non sarà applicato alcun differenziale di prezzo. Inoltre, nessuna eccezione o reclamo per tali differenze potrà essere sollevato dalla ditta assegnataria che rimane obbligata alla fornitura nella misura che si renderà effettivamente necessaria.

**Art. 12 – Fatturazione e pagamenti**

Fatturazione di ogni consegna al prezzo concordato maggiorato dell'Iva in vigore al momento della consegna. Le fatture dovranno riportare il riferimento alla data dell'ordine e alla data e luogo di consegna.

Gli oneri per la sicurezza di euro 835,00 verranno riconosciuti previa emissione di fattura comprendente i soli oneri.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese previa trasmissione della fattura, purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

Il pagamento potrà essere effettuato anche a mezzo bonifico bancario ordinato il giorno della consegna della singola fornitura e nel qual caso la Società appaltante beneficerà dello sconto indicato in sede di offerta.

**Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'aggiudicataria si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.

**Art. 14 – Durata della fornitura**

L'appalto di cui al presente capitolato avrà la durata di un anno a partire dal 01.01.2018, senza bisogno di disdetta alcuna da entrambe le parti. In caso di decorrenza posticipata rispetto alla data sopra indicata, il contratto avrà comunque la durata di un anno ad iniziare dalla data di avvio del servizio. Troverà altresì applicazione il comma 11 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'operatore economico affidatario del servizio sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il presente capitolato fissa le condizioni e le clausole disciplinanti l'appalto stesso per tutta la durata.

Il contratto stipulato a fronte della presente gara d'appalto potrà essere risolto, senza nulla pretendere da parte della ditta assegnataria, qualora nel periodo di vigenza del contratto di somministrazione venissero emanate disposizioni che impongono alla Società appaltante l'utilizzo per i propri autobus di combustibili alternativi (emulsionanti, biodiesel ecc.).

**Art. 15 – Prezzo**

Il prezzo di fatturazione (Iva esclusa) onnicomprensivo, per litro di gasolio reso franco destino, sarà determinato in base alla seguente formula:

$$\text{Prezzo litro gasolio} = [(A/B)/1000] \times 0,845 + IF + K$$

Dove:

**A** = quotazione giornaliera espressa in US\$/tonnellata di gasolio pubblicata dal Platt's European Marketscan (10 ppm o in base alla normativa vigente).

**B** = valore del cambio Euro/\$ - riferimento B.C.E.

**0,845** = coefficiente di peso specifico per la trasformazione dell'unità di misura da kg a litro.

**IF** = imposta di fabbricazione vigente, Euro/litro.

**K** = quota in Euro/litro per gli oneri aggiuntivi per il gasolio. Tale quota include gli oneri di trasporto e tutti gli oneri necessari, compresi i costi del personale e di sicurezza aziendale, **che dovranno essere separatamente indicati**, e resterà fissa per tutta la durata della fornitura.

Per la determinazione del prezzo delle forniture si terrà conto delle quotazioni in US\$/tonnellata di gasolio e del valore del cambio del giorno di consegna. I valori di A e B, per i giorni nei quali non si effettua la rilevazione, saranno quelli rilevati nel giorno immediatamente precedente.

Ad ogni fattura inviata dovrà essere allegata la corrispondente quotazione del Platt's ed il relativo controvalore in Euro/litro.

Il prezzo calcolato con la modalità di cui sopra subirà le variazioni previste in sede di offerta, applicando la **maggiorazione per il gasolio a basse temperature** e lo **sconto** concesso in caso di regolamento (pagamento) del corrispettivo della fornitura, sia di gasolio normale che artico, con bonifico ordinato il giorno stesso della consegna.

#### **Art. 16 – Scorte di sicurezza**

La ditta assegnataria dovrà costituire e mantenere presso i propri depositi, quali risultano dalla licenza rilasciata dall'UTF e che devono essere ubicati anche nella Regione Friuli Venezia Giulia o nelle Regioni limitrofe, per tutta la durata del rapporto contrattuale di fornitura, uno stoccaggio di gasolio, controllabile, pari ad almeno 15 (quindici) giorni di fornitura.

La stessa dovrà, inoltre, fornire un recapito telefonico presso il quale sia reperibile in ogni momento un suo funzionario per ogni e qualsiasi aspetto concernente la somministrazione di cui al presente capitolato.

#### **Art. 17 – Assegnazione della somministrazione**

L'aggiudicazione della somministrazione verrà formalizzata a mezzo PEC, nei termini e con le modalità di cui all'art. 76 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. Mentre la ditta assegnataria sarà immediatamente vincolata, la Società appaltante lo sarà soltanto dopo l'approvazione da parte del proprio Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 18 – Controversie**

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso della fornitura non darà mai diritto alla ditta assegnataria di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura. Tutte le controversie riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal presente capitolato e quindi l'esecuzione del contratto dovranno essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una soluzione delle stesse, le controversie verranno deferite al TAR del Friuli Venezia Giulia.

#### **Art. 19 – Domiciliazione dell'impresa fornitrice**

Per tutti gli effetti del contratto, giudiziari ed extra giudiziari, la ditta assegnataria avrà l'obbligo di eleggere il proprio domicilio nel Comune in cui ha sede la Società appaltante.

#### **Art. 20 Foro competente**

Per qualsiasi questione dovesse insorgere in ordine all'esecuzione del contratto tra la ditta assegnataria e la Società appaltante, foro competente è quello in cui ha sede quest'ultima.

#### **Art. 21 – Risoluzione del contratto**

Tutte le clausole e gli adempimenti del presente capitolato e della lettera di invito sono da considerarsi essenziali, per cui l'inadempienza di uno solo di essi darà la facoltà alla Società appaltante di respingere in ogni momento

l'offerta o di ritenere anticipatamente sciolto il rapporto, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ulteriori.

#### **Art. 22 Facoltà di recesso**

In considerazione del fatto che il rapporto contrattuale in forza del quale Atap S.p.A. svolge il servizio di trasporto pubblico locale nel territorio di competenza è in scadenza al 31.12.2017, in qualsiasi momento, l'eventuale nuovo soggetto che gestirà il citato servizio al posto di Atap S.p.A. potrà subentrare all'Atap stessa nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario. Il subentro non comporterà alcun onere o vantaggio in capo all'Operatore Economico, né da parte del nuovo soggetto che gestirà il servizio pubblico locale né da parte di Atap S.p.A.. Successivamente al subentro nel contratto, il nuovo soggetto che gestirà il servizio pubblico locale avrà la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale in essere o di recedere dal contratto stesso e in tal caso sarà tenuto a corrispondere all'Operatore Economico unicamente un importo pari al 10% della differenza tra i quattro quinti dell'importo netto del contratto e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite al momento del subentro, così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico, a nessun titolo, né da parte del nuovo soggetto che gestirà il servizio pubblico locale né da parte di ATAP S.p.A..

Nel caso in cui non avvenga il subentro nel contratto da parte del nuovo soggetto che gestirà il servizio pubblico locale, Atap S.p.A. potrà recedere dal contratto stesso corrispondendo all'appaltatore unicamente un importo pari al 10% della differenza tra i quattro quinti dell'importo netto del contratto e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite al momento del subentro, così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico a nessun titolo, né da parte del nuovo soggetto che gestirà il servizio pubblico locale né da parte di ATAP S.p.A..

Atap SpA si riserva la facoltà di recesso dal contratto qui disciplinato, senza che essa debba corrispondere qualsivoglia indennità o risarcimento, anche qualora l'impresa venga sottoposta a fallimento o a qualsiasi altra procedura concorsuale, quale amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa etc. In tali evenienze Atap.SpA potrà rivalersi sulla cauzione dei danni subiti. Rimane salva, comunque, la facoltà prevista dall'articolo 1461 del codice civile.

#### **Art. 23 – Spese a carico dell'impresa fornitrice**

Sono a carico dell'impresa appaltatrice, senza diritto di rivalsa, le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, la stipula degli eventuali contratti che la stessa sottoscriverà con Atap SpA.

#### **Art. 24 – Rinvio alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale**

L'appalto di cui trattasi si intende disciplinato, oltre che dal presente Capitolato, per quanto non espressamente indicato nel medesimo, dal Codice Civile, dalla legislazione emanata dallo Stato Italiano e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in tema di contabilità, di appalti, di contratti ed in materie che attengono all'oggetto dell'appalto stesso, o comunque per quanto non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati dalla Società appaltante per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Inoltre potranno essere oggetto di diffusione a mezzo stampa periodica. L'eventuale rifiuto del consenso comporta l'impossibilità a dar corso al rapporto contrattuale.

Le imprese e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del medesimo Decreto Legislativo.

#### **Art. 25 – Documenti che fanno parte del contratto**



Il presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto che sarà eventualmente sottoscritto dalla Società appaltante con la ditta assegnataria.

**Art. 26 – Capitolato**

il presente Capitolato Speciale per la fornitura di gasolio per autotrazione è costituito da n. 26 articoli e dall'allegato "A".

Luogo e data

Timbro e firma per accettazione

---

---

Sono espressamente accettati gli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 del presente capitolato. In particolare è fornito il consenso al trattamento dei dati personali così come indicato all'art. 24.

Luogo e data

Timbro e firma per accettazione

---

---